

PEC Presidente Trib. CS

Da: avv.davidegarritano@cnfpec.it
Inviato: giovedì 27 marzo 2025 17:06
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Oggetto: Liquidazione controllata RG 2/2025 - Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione
Allegati: Salvino_richiesta_pubblicazione_decreto_relazione_art_68CCII-signed.pdf; DECRETO DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 73 CCII.pdf

Alla c.a. della Presidente del Tribunale.

In qualità di Liquidatore nella procedura di liquidazione controllata dei beni indicata in oggetto, in virtù di quanto disposto dal Tribunale, in composizione collegiale, rimetto in allegato:

1. Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione;
2. Decreto dell'8 gennaio 2025,

e chiedo che l'Ill.ma Presidente del Tribunale voglia autorizzarne la pubblicazione.

Cordiali saluti.

Avv. Davide Garritano



Avv. Davide Garritano
Viale F. e G. Falcone, n. 182
87100 COSENZA
Tel./fax 0984.391548
Cell 328.1836087
pec: avv.davidegarritano@cnfpec.it
e-mail: davide@studiogarritano.it
www.studiogarritano.it

Questa e-mail è rivolta unicamente alle persone alle quali è indirizzata e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata legalmente. In mancanza di autorizzazione del destinatario, ne sono vietati la riproduzione, la diffusione e l'uso. Se ha ricevuto questa e-mail per errore, la prego di comunicarmelo.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
P. 2 autorizzazione pubblicazione
Cosenza, il 28.3.2025
IL CUG D'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO



AVV. DAVIDE GARRITANO
Patrocinante in Cassazione

Ill.ma Presidente del Tribunale di Cosenza

pec:

presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Oggetto: liquidazione controllata Salvino Tommaso - procedura n. 2/2025.

Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del Decreto di apertura della liquidazione controllata ex art 73 CCII.

Il sottoscritto avv. Davide Garritano (c.f. GRRDVD67D12H703S), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cosenza, al n. 1519, pec avv.davidegarritano@cnfpec.it, nominato Liquidatore nella procedura indicata in oggetto, promossa dal signor Salvino Tommaso,

premesso

che, con decreto dell'8 gennaio 2025, il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, ha dichiarato aperta la liquidazione controllata dei beni del debitore, disponendo l'inserimento del decreto nel sito internet del Tribunale,

chiede

l'autorizzazione alla pubblicazione sul sito web del Tribunale di Cosenza www.tribunale.cosenza.giustizia.it, del citato decreto del Tribunale di Cosenza, relativo alla procedura di liquidazione controllata RG 2/2025, allegato alla presente, da eseguirsi a cura della Cancelleria competente.

Con osservanza.

Cosenza, 27 marzo 2025

Il Liquidatore

Avv. Davide Garritano

Firmato digitalmente da

DAVIDE GARRITANO

C = IT

Data e ora della firma: 27/03/2025 16:53:40

GARRITANO AVVOCATI

Viale G. e F. Falcone, 182 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.391548 | P.I. 02468540782

info@studiogarritano.it - avv.davidegarritano@cnfpec.it | www.studiogarritano.it



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:

dott.ssa Rosangela Viteritti	Presidente
dott.ssa Francesca Familiari	giudice
dott.ssa Mariarosaria Savaglio	giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, il seguente

DECRETO DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 73 CCII

Nei confronti di

Tommaso Salvino, in seguito alla conversine del piano di ristrutturazione dei debiti di cui al n. 8/2024

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 19/03/2024 veniva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. Tommaso Salvino con il quale lo stesso metteva a disposizione l'importo di € 450,00 mensili per 75 mesi a beneficio della massa dei creditori e veniva nominato gestore della crisi l'av.v Davide Garritano.

Successivamente, con nota del 18 settembre 2024, il gestore della crisi informava che il sig. Salvino non era più in grado di effettuare con regolarità i pagamenti in quanto il datore di lavoro si trovava in difficoltà economiche e non pagava più gli stipendi dei dipendenti.

Veniva pertanto fissata udienza in data 14/11/2024 e in tale sede il creditore NPL Management srl chiedeva la conversione della procedura di sovraindebitamento in liquidazione controllata ai sensi dell'art 73 CCII in seguito all'inadempimento del debitore.

Tanto premesso, devono ritenersi sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza per la conversione della procedura in liquidazione controllata ai sensi del suddetto art. 73 CCII.

Si da atto, preliminarmente, della competenza del Tribunale e della completezza della documentazione, poiché il sig. Salvino non esercita attività d'impresa.



Risulta, inoltre, sussistente anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2, CCII, poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad € 50.000,

Appare, infine, provata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, evincibile dalla natura e entità dei debiti del sig. Salvino, come già d'altra parte verificato in sede di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti.

Si rileva, infine, che nulla osta affinché venga nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore della crisi precedentemente nominato.

Si da atto che l'apertura della liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. Tommaso Salvino residente a Paterno Calabro (CS), Via Felice Ginnasio, CF: SLVTMS73L03D086Q;

nomina giudice delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;

nomina liquidatore l'avv. Davide Garritano;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone l'inserimento del presente decreto nel sito internet del tribunale

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; si applicano l'articolo 143 in



quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 8 gennaio 2025.



Il giudice est.

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Il Presidente

dott.ssa Rosangela Viteritti

